REGOLAMENTO (UE) N. 346/2014 DELLA COMMISSIONE

del 1º aprile 2014

recante divieto temporaneo di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ([1]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ([2]), fissa i contingenti per il 2014.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dell'Unione europea o in essa immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1º luglio 2014.

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock fino al 30 giugno 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno 2014 incluso agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca diretta dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato fino al 30 giugno 2014 incluso.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
([2]) GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2014

Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	03/TQ43
Stato membro	Unione europea (tutti gli Stati membri)
Stock	RED/N3M
Specie	Scorfani (*Sebastes* spp.)
Zona	NAFO 3M
Data di chiusura	Dal 17.3.2014 al 30.6.2014